



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0004252  
del 13/04/2017 ore 15:40:09  
Protocollo generale - Registro: U

*Il Direttore Generale*

FM/COO: adv

Roma, 13 APR. 2017

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Mantova  
Via Ilaria Alpi, 4  
46100 MANTOVA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 10/2017\_trasparenza\_obblighi di pubblicazione*

Nel quesito di cui in oggetto l'Ordine di Mantova chiede al Consiglio Nazionale se, ai fini del rispetto da parte degli Ordini professionali degli obblighi in materia di amministrazione trasparente, i componenti dei Consigli territoriali debbano indicare anche gli incarichi nei collegi sindacali - e solo in amministrazioni/enti pubblici tra l'altro - e i relativi compensi.

Sul punto, si precisa che lo svolgimento a titolo gratuito di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo esonera l'amministrazione o l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013. Lo stabilisce il comma 1-bis del medesimo art. 14, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che impone alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati "*salvo che siano attribuiti a titolo gratuito*".

L'applicabilità di tale disposizione agli Ordini professionali è stata recentemente confermata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016<sup>1</sup>. Nel citato documento si precisa che l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, applicabile anche agli Ordini professionali, non sussiste esclusivamente nel caso in cui gli incarichi o le cariche siano svolti a titolo gratuito. Sul punto, le Linee Guida chiariscono che per gratuità deve intendersi "*l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza*". La gratuità dell'incarico non viene meno laddove quest'ultimo costituisca un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, mentre deve escludersi nel caso in cui assuma carattere di indennità, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

<sup>1</sup> Tali Linee Guida, approvate dall'ANAC lo scorso 8 marzo all'esito della consultazione pubblica, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.